

Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996, non è applicabile al caso di apparecchi termici costituiti da una unità esterna all'ambiente, ubicata all'aperto, ove si produce calore con combustione di gas, e una unità interna al locale che riceve il calore mediante circolazione di acqua e lo invia nell'ambiente da riscaldare tramite diffusione di aria. Infatti, nella tipologia di installazione prospettata, i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all'esterno dell'edificio servito.